

La Street art con lo sguardo della proprietà intellettuale

Le opere della Street art aprono nuove possibilità all'interpretazione del diritto d'autore in qualità della loro filosofia intrinseca. I punti da analizzare sono diversi e richiedono al legislatore nuove e moderne soluzioni.

La **Street art**, nata come protesta sociale per la riappropriazione di spazi urbani, contro il capitalismo e la proprietà privata, inizialmente vissuta come vandalismo, oggi è diventata ed è **riconosciuta come una vera e propria forma d'arte**.

Gli aspetti del diritto da considerare per questo genere di opere d'arte sono principalmente **l'applicabilità del diritto d'autore e la complessità del diritto proprietario** che le riguarda.

Celebre è il caso dello street artist **Banksy** e della causa avviata dalla Pest Control Office Ltd, società inglese che tutela e amministra i diritti sulle opere dell'artista, contro Il Sole 24 Ore Cultura srl, società che nel 2018 organizzò a Milano, presso il MUDEC, la mostra "A visual protest. The art of Banksy".

Oggetto della contestazione fu la **violazione del copyright e la contraffazione di marchi registrati, nonché la vendita di materiali promozionali dell'esposizione**, sui quali erano stati riprodotti senza consenso i segni distintivi (*Banksy* e le opere *Ragazza con il palloncino rosso* e *Lanciatore di fiori*), anteriormente registrati dalla Pest Control per conto dello stesso artista.

L'aspetto patrimoniale e lo sfruttamento economico delle opere fu, in questo caso, il centro del dibattito.

Successivamente, l'**Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO)** aveva dichiarato nullo il marchio figurativo europeo di una delle opere di Banksy (*Flower Thrower*), ritenendo tale registrazione un escamotage, affinché la società Pest Control Office Ltd potesse vantare la titolarità dei diritti sull'immagine, consentendo all'autore di mantenere il proprio pseudonimo, coerentemente con la filosofia sottesa ai movimenti di street artist ed elemento di forza nell'attività dell'artista.

A conferma della vivacità del dibattito in essere, sempre in merito alle opere di Banksy, nell'ottobre del 2022, **l'EUIPO ha ribaltato la precedente decisione in merito all'annullamento della registrazione** dell'opera *Laugh Now But One Day We'll Be In Charge* raffigurante una scimmia con indosso un cartello pubblicitario, confutando punto per punto le motivazioni della precedente sentenza.

Altra questione è invece il caso dell'artista **Blu** a Bologna che **preferì distruggere le proprie opere** in risposta alla possibilità che le stesse potessero essere rimosse ed esposte nelle sale del Museo della Storia della città tradendo di fatto la loro vocazione pubblica e urbana. Se è vero che per il diritto, l'autore dell'opera è libero anche di distruggerla, quando questa è parte del contesto sociale nella quale è collocata è giusto sottrarla alla fruizione del suo pubblico?

D'altro canto, il murale *Tuttomondo* realizzato da **Keith Haring** sulla parete posteriore del convento della chiesa di S. Antonio a Pisa, per la sua **riconosciuta rilevanza artistica**, rientra, a questo proposito, **nella protezione del Codice dei Beni Culturali** che ne determina la tutela indipendentemente dalla proprietà dell'edificio su cui l'opera insiste, e a prescindere dal fatto che essa sia pubblica o privata.

La letteratura giuridica in questo campo è in continuo divenire e la discussione è aperta: riportiamo alcuni articoli, link e riflessioni di esperti del settore per un approfondimento stimolante.

<https://www.iusinitinere.it/street-art-e-diritto-dautore-il-caso-banksy-24972>

<https://www.altalex.com/documents/news/2021/08/31/marchio-malafede-caso-banksy>

<https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/diritto/2019/06/street-art-leggi-tutela/>

<https://www.artribune.com/attualita/2016/03/blu-a-bologna-liconoclastia-come-violenza-o-resistenza/>

<https://dirittoaldigitale.com/2023/01/20/euipo-banksy-marchio/>